



**POLIZZA CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLE
SOCIETA' DEL
GRUPPO ACAM S.p.A.**

ART. 1 – PREMESSA

Fra la Spett.le

ACAM S.p.A.
Via A. Picco n. 22 – 19124 La Spezia
P.I. 00213810112

(in seguito denominata Assicurato/Contraente)
che agisce per sè e per conto delle Società Controllate e/o Collegate del
Gruppo

e la Spett.le

(in seguito denominata Società)

si stipula la presente polizza convenzione che ha per oggetto l'assicurazione della

Responsabilità Civile

derivante all'Assicurato ai sensi di legge, alle Condizioni Generali e Particolari che regolano l'assicurazione e per i rischi derivanti dalle attività descritte in polizza.

ART. 2 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni uno, con inizio dalle ore 24 del 31/12/2013 e termine alle ore 24 del 31/12/2014.

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

ART. 3 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

I limiti della garanzia sono stabiliti dalle Condizioni Generali di assicurazione con le varianti e le deroghe riportate nelle condizioni particolari della polizza convenzione stessa.

ART. 4 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Per ogni singola Società da assicurare la garanzia viene prestata mediante l'emissione da parte della Società delegataria di apposito "Certificato di Assicurazione" riportante i seguenti dati:

- numero progressivo del certificato
- ragione sociale dell'Assicurato
- domicilio
- decorrenza e scadenza dell'assicurazione
- attività esercitata
- i massimali assicurati con relativo sviluppo del premio
- eventuali condizioni particolari, franchigie e limiti di risarcimento
- eventuale vincolo

Tale certificato forma parte integrante della presente polizza convenzione. Le modifiche ad un qualunque dato riportato nel "Certificato di Assicurazione" potrà attuarsi solo mediante emissione di apposito atto di variazione al certificato stesso.

ART. 5 – DURATA DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Resta convenuto che la decorrenza e la scadenza delle singole assicurazioni risulterà nei singoli certificati, la cui durata non potrà superare quella della polizza convenzione stessa. Le variazioni e le sostituzioni dei Certificati di Assicurazione" potranno decorrere dalle ore 24 di qualunque giorno dell'anno.

ART. 6 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri.

Assicurato/i

Il soggetto/i il cui Interesse è protetto dall'assicurazione.

Compagnia

l'impresa assicuratrice

Terzi

Sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con esclusione di:

A) Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi:

- persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione; » il legale rappresentante;
- i prestatori di lavoro., limitatamente ai danni rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro" (R.C.O.);
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con L'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quoto previsto dall'art. 28.3) delle Norme.

Prestatori di lavoro

In questa definizione si comprendono tutte le persone fisiche soggette all'assicurazione obbligatoria infortuni di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto esistente con l'Assicurato:

c) gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di Partita I.V.A.;

d) altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo e al coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito di contratti di appalto per la fornitura di servizi.

Cose

Si intendono con tale termine sia gli oggetti materiali (incluse merci e sostanze di varia natura) che gli animali

Veicoli a motore

Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore, semovente,

Premio

La somma dovuta alla Compagnia.

Sinistro

Per la garanzia R.C.T. e R.C.O.:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo

Prodotti

Per prodotti si intendono:

- i beni mobili (anche se incorporati in altri beni mobili o immobili) specificati nella descrizione della attività dell'Assicurato e per i quali risulti, se previsto per contratto o dalla Legge:
 1. autorizzazione all'immissione in commercio da parte di organi, enti, Istituti e/o autorità competenti di varia emanazione;
 2. certificato di avvenuto collaudo;
- I relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi (esclusi però, sia quei contenitori e/o imballaggi e/o recipienti ceduti in uso, affitto, comodato o altro, ma non venduti); nonché le istruzioni per l'uso e manutenzione allegate ai medesimi.

Massimale

La somma massima pagabile dalla Compagnia a titolo di indennizzo di sinistri liquidabili a termini di polizza, in eccesso a franchigie e/o scoperti previste/i in polizza.

Fatturato

L'importo del volume d'affari conseguito da tutti gli assicurati coperti dalla presente polizza nell'annualità di effetto dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazioni tra Assicurati (intercompany)
- IVA o equivalenti imposte locali.

Retribuzioni Lorde:

Tutto ciò che i prestatori di Lavoro ricevono, a compenso dell'opera prestata, in denaro o in natura, al lordo di ogni trattenuta, oltre agli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone,

Appaltatore / Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Resta convenuto che se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate con Compagnie per i medesimi rischi previsti dalla presente polizza, questa, fermi i limiti di risarcimento indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalle altre polizze.

ART. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che l'assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 del 31/12/2013.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

ART. 4. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 150 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati consuntivi degli elementi variabili su cui è calcolato il premio di polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia può fissargli un ulteriore termine, non inferiore ai 5 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio

dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR n. 1124 del 30/06/1965, il registro delle fatture o quello del corrispettivi).

ART. 5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

ART. 6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di comprovata diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.).

ART. 8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto, direttamente o tramite l'Intermediario assicurativo, alla Compagnia, nei seguenti termini:

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro, l'Assicurato deve denunciare, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di l'inchiesta da parte delle autorità competenti; deve altresì denunciare, a prescindere da qualsiasi altra circostanza, i sinistri per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento; in questo ultimo caso il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione della predetta richiesta.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento da parte di terzi reclamanti. La denuncia deve essere fatta pervenire alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione della predetta richiesta.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.),

ART. 9. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione dalle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 10. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio in corso, previa verifica del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo.

ART. 11. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa alla data della sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

ART. 12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La presente polizza è regolata dalle leggi Italiane; pertanto, per quanto non qui regolato e per ogni controversia relativa a questa polizza master, si applicheranno esclusivamente tali leggi.

ART. 13. FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia relativa a questa polizza, il Foro Competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o Sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha Sede il Contraente/Assicurato.

ART. 14. FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Compagnia, o tramite l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, per telefax, posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

ART. 15. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ART. 16. CLAUSOLA BROKER

Alla Società Ital Brokers S.p.A in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Compagnia si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Compagnia dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente / Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente / Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Compagnia inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Compagnia nella misura del 10% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

ART. 17. DIFESA PENALE

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 9) delle "Norme" e sempreché la garanzia assicurativa sia operante, la Compagnia, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

ART. 18. NUOVE ACQUISIZIONI

Nel caso in cui il Contraente / Assicurato, nel periodo di validità della presente polizza acquisisca il controllo o formi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero abbia il controllo della gestione) operanti nello stesso settore ovvero in settori complementari alle attività indicate in polizza, le stesse nuove aziende si intenderanno comprese nel novero degli Assicurati sempreché il Contraente ne dia comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dalla avvenuta acquisizione o formazione. Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Compagnia.

Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate

Qualora l'attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in polizza, la Compagnia si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di premio e le condizioni con effetto retroattivo dall'inclusione in garanzia delle nuove Società.

ART. 19. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità, Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, il contratto continua con la Compagnia nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, i suoi eredi od aventi causa, entro 60 giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

ART. 20. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 21. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

NORME GENERALI SEZIONE R.C.T.

ART. 22. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere;
- per i danni cagionati a terzi dagli Appaltatori e dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge n. 222 del 12.06.1984;

ART. 23. RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:

1. da furto;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, della proprietà o uso di veicoli spaziali;
3. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
4. alle merci e/o sostanze di terzi in corso di lavorazione; alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti oggetto degli stessi; nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori;
5. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici, dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
6. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
7. da detenzione e uso di esplosivi;
8. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
9. derivanti da amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
10. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (E.M.F. - Electro Magnetic Fields);
11. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
12. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
13. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio;

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e a carattere sanzionatorio e non risarcitone (es. punitive or exemplary damages).

ART. 24. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 25. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate con la presente Sezione di Polizza valgono per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

ART. 26. PRECISAZIONE DI ALCUNE GARANZIE

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, a maggior precisazione della copertura prestata, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

1. dalla partecipazione ed esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e/o da attività promozionali di ogni tipo; la Compagnia rinuncia a esperire l'azione di rivalsa, che le spetta ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore;
2. dall'esistenza della mensa aziendale, restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
3. proprietà e/o gestione e/o esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
4. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la RC personale di sanitari e ausiliari ma esclusa ogni responsabilità di carattere professionale (c.d. "medical malpractice");
5. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
6. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; l'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
7. dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresa la responsabilità di CRAL o gruppi sportivi aziendali e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
8. dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
9. dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda fermo quanto previsto all'art. 23.2) delle "Nome Generali R.C.T.";
10. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
11. dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23), punti 5) e 8) delle "Nome Generali R.C.T.";
12. dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
13. dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;

14. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
15. a veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento o altri siti (inclusi fra questi aree adibite a parcheggi e cantieri gestiti dall'Assicurato) ove si svolgono le attività oggetto dell'Assicurazione.
Sono esclusi i danni:
 - . da circolazione di veicoli a motore;
 - . da Furto e/o Incendio;
 - . da atti dolosi in genere, se commessi da persone diverse da quelle di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
16. dall'esercizio di asili, colonie estive o invernali, scuole private ad uso aziendale compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. del personale docente e/o incaricato della sorveglianza;
17. in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori suddetti, sempreché non si tratti di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, per la quali vale quanto regolato dall'Art.27.5).
18. qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, per danni derivanti dalla detenzione e impiego degli stessi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
19. dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "Gamma" o altre emissioni similari utilizzati da rilevatori di metalli, sterilizzatori, analizzatori, etc;
20. dalla caduta di neve da fabbricati e piante, sempreché l'evento sia riconducibile a colpa dell'Assicurato;
21. per danni a persone derivanti da erogazione di acqua alterata;
22. dalla gestione della discarica di Monte Montada anche se la gestione della discarica stessa verrà effettuata da Società del gruppo Acam S.p.A. Relativamente agli interventi di gestione straordinaria effettuati da Imprese terze, la garanzia sarà operante a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente

ART. 27. CONDIZIONI INTEGRATIVE

Per i danni dovuti ai sotto indicati eventi o modalità, l'assicurazione è prestata alle seguenti Condizioni;

27.1.Responsabilità Civile Personale (anche ai sensi del D.Lgs 81/2008 - ed. Decreto Sicurezza)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, ivi comprese quelle eventualmente esercitate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, arrecati **alle** persone considerate "terzi" (escluso **il** contraente) in base alle condizioni di polizza, entro **il** limite del massimale R.C.T..

27.2.Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto,

attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. № 81/2008 (ed. Decreto Sicurezza) la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

27.3.Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite di rimborso pattuito in polizza nell'apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE", previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di EUR 10.000,00= e il massimo di EUR 25.000,00=.

27.4.Danni da incendio

L'Assicurazione vale anche per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo, si intende prestata entro il limite di rimborso pattuito **in** polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, senza applicazione della franchigia prevista nella apposita sezione "SCOPERTI E FRANCHIGIE", sempreché il massimale prestato con garanzia "RICORSO TERZI" risulti di importo superiore rispetto alla franchigia suddetta.

27.5.Cose in consegna e custodia

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 23.4), si intendono altresì esclusi i danni:

- da incendio;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- alle cose di terzi costituenti strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l'impiego delle medesime;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, salvo quanto previsto al punto 27.7) delle presenti Norme. La garanzia si intende prestata nei limiti di rimborso pattuiti in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

27.6.Danni a condutture e impianti sotterranei

L'Assicurazione comprende i danni alle condutture e impianti sotterranei, non derivanti da cedimento e/o franamento del terreno. La garanzia prestata con il limite indicato nella sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

27.7.R.C. del committente

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente

responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o altri incaricati, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti,

27.8 Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs. № 81/2008 - ed. Decreto Sicurezza)

Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell'azienda esercitata dall'Assicurato.

Si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se prestatori di lavoro dell'Assicurato

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.

Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

27.9.Comodato, leasing e locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili.

Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.

27.10.Danni da rigurgito di fogna

L'assicurazione comprende i danni da rigurgito di fogne fino a un massimo di risarcimento per sinistro e per anno pari a EUR 150.000,00=.

ART. 28. CONDIZIONI PARTICOLARI

28.1.DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'Art. 23.1) delle Norme Generali R.C.T., la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di:

- a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso utilizzati. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

Il risarcimento dei danni viene effettuato con detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a EUR 10.000,00=, nel limite di indennizzo pattuito in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

28.2.INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 23.8) delle Norme Generali RCT, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

1. l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
2. fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto,

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia pari a EUR 10.000,00= per ogni sinistro, sino al massimo risarcimento previsto dalla polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 ed altre successive disposizioni;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto **in** polizza;
- d) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

28.3 ALTRE PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI O PRESENTI IN AZIENDA A VARIO TITOLO.

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, anche dell'opera di persone diverse da quelle di cui all'art. 7) delle definizioni, si conviene:

- di considerare terzi, a maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 6), lettera A) delle Definizioni anche tali persone, fermo restando che, in caso di lesioni subite durante la partecipazione, anche occasionale, a lavori manuali, troverà piena applicazione la franchigia eventualmente prevista per la garanzia Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.);
- di comprendere in garanzia, i danni a terzi causati da tali persone mentre partecipano all'attività oggetto della presente assicurazione.

Il massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone.

28.4. RC POSTUMA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 23.6) delle Norme d'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per posa in opera, manutenzione, riparazione e altri lavori su tubazioni, condotte, cablaggi, scavi e impianti in genere anche se non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori, sempreché gli stessi siano effettuati da dipendenti dell'Assicurato o soggetti ad esso incaricati e si tratti di lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive al commercio, al terziario o ad altri usi o anche in luoghi all'aperto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle parti di beni direttamente oggetto dei lavori e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- ai beni di proprietà dell'Assicurato o a lui dati in concessione;
- da vizio o difetto originario dei prodotti fabbricati da terzi, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati,
- da mancato uso o mancata disponibilità dei beni oggetto dell'intervento (salvo quanto già previsto **in** polizza per danni indiretti);
- da inquinamento (salvo quanto già previsto in polizza dall'art. 28.2) che precede in tema di inquinamento accidentale).

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro 12 mesi dall'intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale od ordine

interno di lavoro, redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

NORME GENERALI SEZIONE R.C.O.

ART. 29. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti alle attività per cui é prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- 1) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- 2) INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.

Buona Fede Inail

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

ART. 30. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nel mondo intero.

ART. 31. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- c) derivanti da malattie professionali.

ART. 32. MALATTIE PROFESSIONALI

A deroga dell'alt. 31) lettera c), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oitre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate ai D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive variazioni, come integrato dai D.M. 9 Aprile 2008, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo il 26.09.1997

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. № 81/2008 (ed. Decreto Sicurezza).
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. № 81/2008 (ed, Decreto Sicurezza),

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. per la silicosi, l'asbestosi e altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice;
5. per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
6. per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale R. C. Verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O). nei limiti previsti dalla polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia il manifestarsi di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non vale per i prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato, fatta eccezione per le persone di cui trattasi agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs 276/03 (ed. somministrazione di lavoro) e/o agli artt. da 1 a 11 della Legge 196/97 (ed. lavoro Interinale).

ART. 33. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni conseguenti a (atti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati agli altri prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia RCO,

ART. 34. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Nel caso l'Assicurato esegua e/o faccia eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle ubicazioni ove il medesimo svolge la propria attività, comportanti anche demolizioni, ampliamenti, sopraelevazioni ed altre operazioni similari, con uso di macchine, attrezzature sia di terzi che propri, la Compagnia prende atto che a tali lavori possono prendere parte anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato.

Ciò premesso, e sempreché, l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al **DPR 30 giugno 1965 n. 1124**, la garanzia prestata con la presente polizza conserva la propria efficacia.

ART. 35. LAVORATORI TEMPORANEAMENTE DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere temporaneamente distaccati presso altre aziende - collegate o meno con l'Assicurato stesso - la garanzia

R.C.O. conserva la sua validità anche per il periodo del distacco e anche qualora l'attività temporaneamente svolta sia diversa da quella descritta in polizza. Questo sempre che l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.

ART. 36. RESPONSABILITÀ CIVILE. DERIVANTE DAL D.LGS. N° 81/2008

Ad integrazione di quanto previsto in polizza si precisa che l'Assicurazione R.C.O. vale anche la Responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.

CONDIZIONI SPECIALI OPERANTI

ART. 37. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione spettanteLe ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- Associazioni, Patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività,
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività.
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.

Salvo sempre il caso il dolo.

ART. 38. PRECISAZIONE

La descrizione delle attività svolte dagli Assicurati e indicata nei certificati di assicurazione viene riportata a puro titolo esemplificativo e non limitativo in quanto l'assicurazione prestata con la presente polizza esplica la propria validità in tutti quei casi in cui possa essere imputata agli Assicurati una responsabilità , salvo le esclusioni previste nella presente polizza.

Si intendono pertanto comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle indicate nei certificati di assicurazione.

ART. 39. INCLUSIONE NUOVE AZIENDE

Eventuali ingressi di nuove aziende durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente coperti purché ne venga data comunicazione alla Società entro i 150 giorni dalla data di costituzione o acquisizione.

ART. 40. NOVERO DEI TERZI

A maggior chiarimento di quanto previsto in polizza all'art. 6) delle Definizioni:

- a) si conviene tra le parti che tutti i soggetti, **si3** persone fisiche che giuridiche , agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, incluso il comune della Spezia e gli altri Comuni Consorziati. Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio ed operi, nei loro confronti, la garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro. In caso contrario detti dipendenti saranno considerati terzi a tutti gli effetti. Le ditte di cui al punto "Descrizione delle attività", sono considerate "Terzi" tra loro, anche per danni a cose , di cui alla polizza medesima e successive appendici. Tale garanzia è operante per i danni a strutture ed impianti fissi con l'esclusione dei danni a macchinari e/o attrezzature di lavoro; i rispettivi dipendenti saranno considerati terzi nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO.
- b) Sono considerati terzi i tirocinanti portatori e non portatori di handicap, che pur non essendo alle dipendenze della Contraente e/o delle Società controllate e/o collegate, svolgono la loro attività presso le medesime semprechè vi sia responsabilità dell'assicurato.
- c) Sono considerati terzi anche i partecipanti a prove di selezione, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P. Sono compresi in garanzia i danni cagionati da coloro che partecipano a prove di selezione per l'assunzione presso l'azienda contraente e da altre aziende del gruppo con esclusione dei danni derivanti dalla Legge 990 e successive modifiche , ferma l'esclusione dei danni a luoghi, strutture, arredi e mezzi.

ART. 41. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Compagnia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Qualora la Compagnia non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 42. VINCOLO - VEDI ANCHE SCHEDA N. 4

In relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 22 dicembre 2006 tra Acam Acque S.p.A., (Società Finanziata) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. e Banca Intesa S.p.A., in qualità fra l'altro di Agente (di seguito, il Contratto di finanziamento), ed in data 07/03/2007 in relazione alla conferma ed estensione della cessione di crediti in garanzia di cui all'Accordo di Cessione di Crediti in Garanzia anche a favore delle seguenti banche: Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., Banca Carige S.p.A., Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e MPS Banca per l'Impresa S.p.A., si prende atto che, ai sensi di questa polizza, la presente è vincolata a favore delle Parti Finanziarie, limitatamente ai loro diritti rinvenienti nel contratto di finanziamento sopraindicato e, pertanto, l'Assicuratore si obbliga per tutta la durata della polizza:

1. a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essere dichiarato ad esso riconosciuto al momento dell'opposizione del vincolo stesso nonché a mantenerlo invariato salvo preventivo consenso scritto dall'Agente;
2. a consegnarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originali;
3. a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale alle garanzie assicurative della polizza e a non diminuire le somme assicurate senza il preventivo consenso scritto dell'Agente ed a notificare, alle parti finanziarie, tramite l'Agente, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione nei confronti delle Parti Finanziarie;
4. a notificare alle Parti Finanziarie, tramite l'Agente, a mezzo lettera raccomandata mezzo equivalente ai sensi di legge, il mancato pagamento da parte degli obbligati del premi di assicurazione ed a mantenere comunque valida ed efficace la polizza in corso, fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la comunicazione sopra accennata sia stata recapitata all'Agente.
5. a notificare alla Parti Finanziarie, tramite l'Agente, a mezzo lettera (accomandata o mezzo equivalente ai sensi di legge, il mancato pagamento da parte degli obbligati di premi di assicurazione ed a mantenere comunque valida ed efficace la polizza in corso, fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la comunicazione sopra accennata sia stata recapitata all'Agente;
6. in caso di pagamento di qualsiasi indennizzo, vincolato ai sensi di quanto stabilito al punto 3, la Compagnia Assicuratrice si impegna:
 - ❖ a darne pronta comunicazione alle parti finanziarie per il tramite dell'agente;
 - ❖ a pagare alla Parti Finanziarie, per il tramite dell'Agente, l'ammontare di tale indennizzo sul conto che segue, o su altri conti, sulla base delle istruzioni ricevute dall'Agente: Banca Depositaria: Banca Intesa S.p.A. Indirizzo: Agenzia di Via Chiodo, La Spezia Intestatario del Conto: ACAM ACQUE S.p.A. Numero di Conto: 61527 48697/34 Riferimento: ABI 3069 CAB 10730

Garanzia	Scoperti e/o franchigie	Limiti di indennizzo
Per tutti i danni RCT, salvo quanto di seguito indicato	€ 10.000,00 S.I.R.*	€ 5.000.000,00
Danni da interruzione / sospensione di attività di terzi	10% min. € 10.000,00 max € 25.000,00	€ 5.000.000,00
Cose in consegna e custodia	€ 10.000,00*	€ 260.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei	€ 10.000,00*	€ 200.000,00
Danni da rigurgiti di fogna	€ 10.000,00*	€ 150.000,00
Danni da furto	€ 10.000,00*	€ 50.000,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 10.000,00*	€ 1.000.000,00
RCO	€ 10.000,00 per danneggiato	€ 5.000.000,00

*** SELF INSURED RETENTION - danni materiali**

D'accordo fra le parti, si conviene che gli importi relativi alle franchigie previste in polizza, limitatamente ai danni materiali, saranno gestiti direttamente dall'Assicurato in regime di autoassicurazione, ovvero di "SELF INSURED RETENTION" (in breve, S.I.R.); si conviene pertanto quanto segue:

- a) per i danni il cui ammontare rientri nella "S.I.R." predetta, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri, resteranno a totale carico dell'Assicurato e la Compagnia non potrà in alcun modo essere chiamata in causa.
- b) per i danni il cui ammontare presumibilmente superi l'importo della "S.I.R." medesima, la Compagnia provvedere alla gestione e trattazione del sinistro ma le spese peritali ed eventualmente legali saranno ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in ragione della proporzione esistente fra il danno effettivamente accertato e l'importo della "S.I.R." In ogni caso, la Compagnia resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la "S.I.R."; pertanto la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla "S.I.R." confinerà a restare a esclusivo carico dell'Assicurato, come previsto al punto a).

SCHEDA n. 01 che forma parte integrante della presente polizza

ASSICURATO: ACAM S.p.A.

DOMICILIO: VIA PICCO N. 22 - 19100 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) Realizzazione e allacciamenti di fognature, acqua e gas;
- b) Progettazione direzione lavori

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo

MASSIMALI PRESTATI:

1. R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro

2. R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro

Limite per sinistro che interessino R.C.T e R.C.O. contemporaneamente € 5.000.000,00 per sinistro

PREVENTIVO RETRIBUZIONI:

€ 6.000.000,00

SCHEDA n. 02 che forma parte Integrante della presente polizza

ASSICURATO: IN.TE.GRA. S.r.l.

DOMICILIO: VIA PICCO N. 22 - 19100 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) lettura e sostituzioni di contatori;
- b) programmazione EDP
- c) realizzazione e distribuzione di cartografie di reti
- d) lettura contatori ENEL e sostituzione svolta dall'azienda in ATI con l'ACAM S.p.A.
- e) L. 46/90 Lett. ABCDEFG
- f) servizi amministrativi, progettazione, marketing
- g) vendita al dettaglio di materiale elettrico

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

MASSIMALI PRESTATI:

1) R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro

2) R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro

Limite per sinistro che interessino R.C.T e R.C.O. contemporaneamente € 5.000.000,00 per sinistro

PREVENTIVO RETRIBUZIONI:

€ 1.500.000,00

SCHEDA n. 03 che forma parte integrante della presente polizza

ASSICURATO: ACAM AMBIENTE S.P.A.

DOMICILIO: VIA PICCO N. 22 - 19100 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) servizi di climatizzazione
- b) manutenzione di strutture ad uso pubblico;
- c) servizi di pulizia e spurgo di pozzi neri;
- d) ricerche di mercato ed ogni altro servizio strumentale di supporto alle Imprese associate
- e) servizio di spezzamento, raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
- f) produzione e distribuzione di energia e calore
- g) intermediazione e commercio di rifiuti
- h) manutenzione di strutture ad uso pubblico e aree verdi;
- i) gestione ciclo integrale dei rifiuti autotrasporti conto terzi
- j) servizio di spezzamento, raccolta di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e smaltimento, compresa la gestione dell'area di stoccaggio di monte Montada, che potrà essere effettuata anche a mezzo di società controllata

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo

MASSIMALI PRESTATI:

1) R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro

2) R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro

Limite per sinistro che interessino R.C.T e R.C.O. contemporaneamente € 5.000.000,00 per sinistro

PREVENTIVO RETRIBUZIONI:

€ 8.000.000,00

SCHEDA n. 04 che forma parte integrante della presente polizza

ASSICURATO: ACAM ACQUE S.p.A.

DOMICILIO: VIA PICCO N. 22 - 19100 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) gestione del ciclo idrico integrato;
- b) utilizzo ed uso delle acque irrigue, di bonifica, agricole, industriali e di quelle destinate ad uso idroelettrico
- c) trattamento e potabilizzazione di acque per uso urbano

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

MASSIMALI PRESTATI:

1) R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro

2) R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro

Limite per sinistro che interessino R.C.T e R.C.O. contemporaneamente € 5.000.000,00 per sinistro

PREVENTIVO RETRIBUZIONI:

€ 8.000.000,00

SCHEDA n. 05 che forma parte integrante della presente polizza

ASSICURATO: ACAM GAS S.p.A.

DOMICILIO: VIA PICCO N. 22 - 19100 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) gestione in proprio e/o per conto terzi sia in Italia che all'estero del servizio gas;
- b) importazione, coltivazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione del gas per qualsiasi uso;
- c) acquisizioni di affidamenti o concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas;
- d) acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione di energie anche da fonti rinnovabili e/o assimilate;
- e) ricerca e innovazione tecnologica;
- f) realizzazione e gestione reti di teleriscaldamento.

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

MASSIMALI PRESTATI:

1) R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro

2) R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro

Limite per sinistro che interessino R.C.T e R.C.O. contemporaneamente € 5.000.000,00 per sinistro

PREVENTIVO RETRIBUZIONI:

€ 1.500.000,00

SCHEDA n. 06 che forma parte integrante della presente polizza

ASSICURATO: ACAM CLIENTI S.p.A.

DOMICILIO: VIA PICCO N. 22 - 19100 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

Acquisto, vendita e scambio di energia elettrica, gas ed altri vettori energetici nonché la fornitura di servizi connessi il tutto esercitato in proprio e/o conto terzi sia in Italia che all'estero direttamente o attraverso società partecipate

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

MASSIMALI PRESTATI:

3) R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro

4) R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro

Limite per sinistro che interessino R.C.T e R.C.O. contemporaneamente € 5.000.000,00 per sinistro

PREVENTIVO RETRIBUZIONI:

€ 685.000,00

SCHEDA n. 07 che forma parte integrante della presente polizza

ASSICURATO: CENTRO GAS S.p.A.

DOMICILIO: VIA PICCO N. 22 - 19100 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) La progettazione, lo studio, il finanziamento e la predisposizione di sistemi, di reti e di impianti di produzione
- b) Cogenerazione, distribuzione e/o cessione di energia rinnovabile e non
- c) La realizzazione e gestione di servizi a contenuto energetico e/o tecnologico a rete e non
- d) La realizzazione di interventi di recupero energetico, di studi e ricerche di settore
- e) Divulgazione e formazione nel settore energia, anche per conto terzi, curandone anche studio, progettazione e finanziamento
- f) Promozione, acquisizione, diffusione e sfruttamento di licenze, brevetti, know-how, marchi, rappresentanze di imprese italiane e/o estere operanti in settori direttamente o indirettamente connessi alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società.

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

MASSIMALI PRESTATI:

5) R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro

6) R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro

Limite per sinistro che interessino R.C.T e R.C.O. contemporaneamente € 5.000.000,00 per sinistro

PREVENTIVO RETRIBUZIONI:

€ 202.000,00